

Allegato 2)

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-
SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028

Rep.: n. ____ del __/__/____;

1. Il presente capitolato costituisce lo schema di contratto ai sensi dell'art. 32 dell'All. I.7 al CCP 2023 in quanto è completo di tutte le prescrizioni che la normativa vigente prevede siano inserite nello schema di contratto.
2. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la corretta esecuzione del servizio di pre-scuola per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Con la presente scrittura privata autenticata da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge tra:

Comune di Argenta (Fe) (C.F. 00315410381), rappresentato da _____ nato/a ad _____ il __/__/____, e domiciliato/a per la carica presso la residenza municipale, in ragione del proprio ufficio, il quale agisce in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della determina dirigenziale n. ____ del __/__/____, esecutiva, conservata in atti;

e Sig./ra _____, nato/a a _____ il __/__/____, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto ed interesse dell'ente _____, da ora denominato affidatario, con sede in _____ via _____ (C.F. _____) nella sua qualità di rappresentante legale; Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1
OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato speciale di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio pre-scuola per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

ART. 2
DURATA

1. Il servizio di pre-scuola si svolgerà durante gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 nelle scuole in cui verrà attivato il servizio in base alle richieste ricevute dall'Amministrazione Comunale di Argenta. Avrà inizio il primo giorno dell'anno scolastico 2026/2027 fino al termine dell'anno scolastico 2027-28 secondo il calendario di attività scolastica stabilito annualmente dalle competenti autorità regionali e scolastiche;

2. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023 è prevista la facoltà di proroga tecnica del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo contraente. L'opzione sarà esercitata esclusivamente al concorrere di condizioni limitative quali:

- ritardi nell'avvio e conclusione delle procedura di gara per l'individuazione del nuovo operatore economico;
- in caso di interruzione del servizio in corso di svolgimento di appalto per cause di forza maggiore (in tal caso l'opzione di proroga tecnica sarà esercitata per il tempo equivalente alla durata dell'interruzione del servizio);

3. Ai sensi dell'art. 120 comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

4. E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata per i casi di cui al successivo art. 10 del presente capitolato.

ART. 3 NATURA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e non può essere interrotto o sospeso, se non per comprovate cause di forza maggiore o legate ad emergenze sanitarie;

2. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i;

3. L'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del Comune di Argenta, per i quali i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale abbiano fatto richiesta del servizio pre-scuola. Il servizio pre-scuola può inoltre essere richiesto anche per gli alunni portatori di disabilità iscritti nelle scuole del Comune di Argenta.

2. Il servizio pre-scuola consiste nella vigilanza sui bambini che, iscritti al servizio, accedono ai locali scolastici in orario antecedente l'inizio delle attività didattiche, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale di organizzazione di accesso al servizio di pre-scuola e dal presente capitolato.

3. Hanno inoltre titolo ad accedere al servizio di pre-scuola anche i bambini utenti del servizio di trasporto scolastico che, per esigenze organizzative connesse agli orari ed itinerari, arrivino a scuola prima dell'orario di inizio delle attività didattiche.

4. Il servizio è organizzato dalla Amministrazione Comunale che, prima dell'inizio di ogni anno scolastico:

- raccoglie le adesioni da parte delle famiglie;
- individua i plessi scolastici ed il numero degli addetti da adibire ai compiti di vigilanza;
- comunica alla ditta appaltatrice l'elenco degli alunni iscritti al servizio di pre-scuola e quello degli utenti del servizio di trasporto scolastico.

5. Il servizio pre-scuola si svolgerà durante gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 nei mesi da settembre a giugno presso le seguenti scuole primarie e scuole dell'infanzia, come di seguito indicato:

- scuola primaria di Argenta: tre addetti per un'ora giornaliera ciascuno;
- scuola primaria di Santa Maria Codifiume: due addetti per un'ora giornaliera ciascuno;
- scuola primaria di Consandolo: un addetto per un'ora giornaliera;
- scuola dell'infanzia di Longastrino: un addetto per un'ora giornaliera;
- scuola dell'infanzia di Argenta: un addetto per un'ora giornaliera;
- scuola primaria di Longastrino: un addetto per un'ora giornaliera;
- scuola primaria di San Biagio: un addetto per 45 minuti giornalieri (in relazione alle esigenze legate all'orario di arrivo dello scuolabus);

- scuola primaria di San Nicolò: un addetto per 30 minuti giornalieri (in relazione alle esigenze legate all'orario di arrivo dello scuolabus).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, attraverso l'attivazione di servizi opzionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di estendere il servizio ad altri plessi di scuola primaria e alle scuole dell'infanzia in relazione ad eventuale implementazione della richiesta e a specifiche esigenze organizzative a fronte di un minimo di 8 richieste aggiuntive per plesso.

L'orario di termine del servizio di pre-scuola potrà subire modeste variazioni in relazione a contingenze o necessità legate anche al riassetto dei locali. L'eventuale necessità di dilatazione oraria verrà comunicata dal referente del Comune alla Ditta appaltatrice con anticipo.

6. Il Comune fornirà alla ditta aggiudicataria gli elenchi contenenti i nominativi degli alunni iscritti al servizio pre-scuola.

7. Durante il periodo di svolgimento del servizio l'operatore economico dovrà mantenere stretti e costanti rapporti con i competenti uffici comunali.

8. La ditta affidataria dovrà gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale nel presente capitolato d'oneri.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare il servizio, durante il periodo di vigenza del contratto, senza alterarne la natura, attivando eventuali servizi opzionali in conformità a quanto previsto dell'art. 120, del D.Lgs. n.36/2023, in relazione a specifiche esigenze organizzative, senza alterarne la natura.

ART. 5 PERSONALE E NORME COMPORTAMENTALI

1. Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale idoneo alle mansioni richieste ed in numero sufficiente a garantire la regolare e tempestiva esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza delle unità assegnate al servizio;

2. Prima dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco completo del personale da adibire al servizio, unitamente all'elenco del personale individuato per le sostituzioni. L'aggiudicatario garantisce la tempestiva sostituzione del proprio personale, qualora assente dal servizio, con il personale indicato nell'elenco sostituti, comunicando la sostituzione tramite mail al referente del servizio istruzione del Comune di Argenta.

3. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente e diligentemente i propri compiti, nell'assoluto rispetto degli orari, delle regole del servizio e delle normative vigenti. L'aggiudicatario è ritenuto direttamente responsabile del comportamento e dell'attività del personale assegnato al servizio.

Il Comune si riserva di comunicare eventuali criticità o non conformità al fine di attivare tempestivamente le doverose azioni correttive.

4. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del D. Lsgl. 36/2023 l'aggiudicatario si impegna ad applicare misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il Comune è sollevato da qualsivoglia obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato.

5. Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento. Lo stesso dovrà adottare comportamento riguroso e corretto nei confronti dell'utenza assegnata.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero comportamenti idonei al servizio richiesto.

6. In caso di scioperi del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria, qualora ne sia data comunicazione tramite pec all'ufficio istruzione entro le ore 9 dell'ultimo giorno lavorativo precedente lo sciopero, non verranno applicate penalità.

7. Il soggetto gestore del servizio dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.lgs 4 marzo 2014 n. 39 " Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater-quinquies e 600-undecies del codice di procedura penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, e l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni pubbliche o private frequentate da minori".

E' nella facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere alla verifica del certificato del casellario giudiziale del personale assegnato al servizio anche attraverso richiesta di copia.

ART. 6 COORDINAMENTO E CONTROLLO

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire il costante coordinamento ed il controllo del servizio prestato dal proprio personale ed a curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo di un proprio responsabile, con relativo recapito telefonico cellulare, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità o urgenze. In nessun caso può essere nominato responsabile e quindi referente per il Comune, un addetto al servizio.

ART. 7 IMPORTO A BASE D'ASTA E PAGAMENTI

1. Il Comune, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, corrisponderà mensilmente all'impresa l'importo risultante dalla tariffa oraria proposta per l'aggiudicazione della gara, moltiplicata per il numero effettivo delle ore svolte.

Il numero effettivo delle ore svolte è dato dall'orario di inizio e termine del pre-scuola compreso il tempo per il riordino dei locali o eventuale sanificazione-igienizzazioni qualora necessarie, e dai giorni di effettivo svolgimento delle attività didattiche.

E' escluso il pagamento di qualunque altro costo.

L'appaltatore dovrà presentare al termine di ogni mese, fattura recante l'indicazione dei plessi scolastici e delle ore mensili svolte presso ciascun plesso.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi della possibilità prevista all'art. 4.9 attivando ulteriori servizi di pre-scuola, la ditta è tenuta ad espletarli alle stesse condizioni.

3. Tenuto conto delle ore giornaliere, delle giornate effettive di attività scolastica l'importo stimato del contratto per la durata dei due anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, ammonta ad euro 73.770,49, al netto di IVA di legge nella misura del 22%, ovvero ad euro 85.714,29, al netto di IVA di legge nella misura del 5%, in relazione al regime IVA applicabile in sede di affidamento.

La tariffa oraria per l'esecuzione del servizio è stimata in euro 19,00 oltre iva di legge.

Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.

L'esecuzione del contratto non comporta rischi di interferenza con le attività svolte dal personale del Comune di Argenta, ed i costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari ad € 0,00 per tutta la durata di esecuzione del contratto. Pertanto, l'Ente non ha provveduto alla redazione del DUVRI.

Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione della territorialità del servizio. L'Amministrazione Comunale, in autotutela, si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento e/o di non procedere all'aggiudicazione.

4. I pagamenti, conseguenti la liquidazione delle fatture emesse, saranno effettuati mensilmente mediante mandato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, attraverso l'attivazione di servizi opzionali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di integrare il servizio in relazione a specifiche esigenze organizzative, senza alterarne la natura.

ART. 8 ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

1. L'impresa aggiudicataria dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni del presente capitolato.

ART. 9 CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato con diligenza nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.

2. In ogni momento l'impresa aggiudicataria può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

3. Resta di competenza del Comune l'eventuale messa a disposizione di volontari, regolarmente iscritti ad un'associazione e/o albo del volontariato, in appoggio al personale incaricato dal concessionario. Questi volontari svolgeranno la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva degli operatori professionali incaricati.

ART. 10 PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto dell'affidamento, alle istruzioni che verranno comunicate dall'Amministrazione appaltante.

2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sulla base di apposita valutazione effettuata dall'Amministrazione su segnalazione del Responsabile del Servizio.

3. Ai fini di cui sopra, l'impresa aggiudicataria riceverà contestazione scritta contenente

l'indicazione della inadempienza riscontrata, e la penalità sarà applicata tramite trattenuta sulla fattura del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame.

4. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà piena di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente di procedere all'esecuzione del servizio in danno all'Azienda, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto; allo scopo il Comune si avvarrà della garanzia definitiva per coprire le maggiori spese.

5. E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

6. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, il Comune provvederà all'esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitando all'impresa la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salvo restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

7. Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto prima della naturale scadenza per gravi inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria, contestandone infrazioni previo avviso di cinque (5) giorni senza che l'impresa possa pretendere alcun compenso o risarcimento.

8. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'affidamento ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di gara), ad altra Azienda in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria, previsti nel presente capitolato.

ART. 11 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – ASSICURAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

2. Per tale ragione l'appaltatore all'atto di stipulazione del contratto d'appalto è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile c/terzi. La produzione al Comune della polizza in sede di stipulazione del contratto è condizione indispensabile per il perfezionamento dello stesso.

ART. 12 TRACCIABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Argenta esclusivamente a mezzo bonifico. La cooperativa sociale si obbliga a comunicare al Comune il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i o già esistente/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., appositamente dedicati al presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se trattasi di conti già esistenti. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ogni fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell'Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il seguente codice, che sarà appositamente definito.

La cooperativa sociale si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

La cooperativa sociale si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate a norma di legge, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART. 13 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di servizio e dipendenti (tassa di bollo, di registro, diritti, ecc.) sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 14 CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria inerente il rapporto contrattuale, in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ferrara.

ART. 15 OBBLIGHI DELL'AZIENDA AFFIDATARIA VERSO IL PERSONALE

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza della legislazione vigente e di quella futura in materia di assunzione del personale, di assicurazione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale.

2. E' inoltre tenuta al rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.

3. L'impresa aggiudicataria è pertanto responsabile delle infrazioni e degli altri inadempimenti accertati dagli istituti previdenziali ed assicurativi o da altri organi di vigilanza.

4. Per scioperi del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria, qualora ne sia data la comunicazione via mail all'ufficio dei servizi scolastici entro le ore 9 dell'ultimo giorno lavorativo precedente lo sciopero, all'impresa aggiudicataria non sarà imputabile alcuna penalità.

Qualora la comunicazione sia fatta prevenire oltre il suddetto termine, sarà applicata la penalità secondo le previsioni di cui al precedente articolo.

ART. 16 DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all'affidatario e a terzi potessero derivare dal presente contratto. 2. Il presente contratto viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Le eventuali spese saranno completamente a carico dell'affidatario.

Argenta, __/__/____

Per il Comune di Argenta

Il Dirigente del Settore Welfare

Dott.ssa Ilaria Bosi

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)